

Class. 4.5

Fasc. 23

Al Consigliere Comunale

Sig. Daniele Paggiaro

OGGETTO: Interrogazione scritta urgente ex artt. 13 e 14 prot. 77770 del 06.12.2024

Egregio Consigliere,

si fa seguito alla Sua istanza richiamando innanzitutto quanto già comunicato con nota prot. 71912 del 12.11.2024 a Lei inviata, a riscontro di Sua precedente interrogazione avente il medesimo oggetto.

Ciò premesso, si comunica che il Comune di Rho ha esperito gare ad evidenza pubblica per la fornitura di energia elettrica, le cui conclusioni sono state formalizzate nei seguenti atti:

- Determinazione dirigenziale n. 728 del 16.06.2011: "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE A GLI EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI RHO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA NUOVENERGIE SPA DI RHO - CIG 16347541AD";
- determinazione dirigenziale n. 982 del 26.09.2012: "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE A GLI EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI RHO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA NUOVENERGIE SPA DI RHO - CIG N.447699879E";

Successivamente l'Amministrazione ha conformato la propria condotta alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012 convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e l'art. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, in merito alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione.

A tal proposito, si richiama il parere di funzione consultiva reso da ANAC il 16.10.2024, n. 54 (allegato alla presente) - in ordine all'interpretazione dell'art. 1 del D.Lg. 95/2012 (convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n.135) dalla S.V. richiamato nell'interrogazione depositata - che prevede che il ricorso a procedure in deroga all'adesione a Convenzioni Consip sia "eccezionale" e preveda un onere di motivazione del procedimento amministrativo particolarmente rafforzato.

Infatti "la possibilità per la stazione appaltante di attivare autonomi strumenti di negoziazione, va ritenuta quale ipotesi "eccezionale" alla luce dell'obbligo, ex lege previsto, di approvvigionarsi mediante convenzione-quadro. Tale possibilità, secondo il giudice amministrativo, può ritenersi consentita solo se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali/quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle predette convenzioni-quadro e fermo restando in ogni caso l'obbligo, per la stessa, di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo di propria competenza (art. 26, co.3-bis l. 488/1999).".

Inoltre, il documento "Questioni di Economica e Finanza", occasional papers n. 826 pubblicato da Banca d'Italia in merito a "Centralizzazione degli Acquisti e spesa energetica: il caso dei comuni italiani"(dicembre 2023) nel premettere che: "Nell'ambito delle strategie di acquisto centralizzato adottate in Italia, vi sono disposizioni riguardanti specifiche categorie merceologiche, comprendenti energia elettrica e gas, che impongono ai Comuni (e più in generale alle AP) di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali; è fatta salva la possibilità di acquistare in autonomia nel caso si ottengano condizioni più vantaggiose.(...) Conseguentemente, anche alla luce del quadro normativo, che vincola la possibilità per le stazioni appaltanti di agire autonomamente nell'acquisizione di forniture e servizi (d'ora in poi "in autonomia") all'ottenimento di condizioni più vantaggiose, pena la configurazione di danno erariale, il canale di approvvigionamento prevalente dovrebbe essere rappresentato da Consip " conclude affermando che: "L'analisi conferma l'efficacia dei meccanismi di centralizzazione del procurement nell'ambito delle spese energetiche e mette in luce i potenziali margini di efficientamento legati al perseguire della crescita nel tasso di adesione a tali sistemi."

In particolare, per quanto attiene alle forniture di energia elettrica: "I risultati mostrano che il tipo di procurement incide sul livello di spesa dei Comuni: l'acquisto centralizzato consente, rispetto a quello in autonomia e a parità di condizioni, un risparmio stimato di 9 euro annui pro capite, il 20 per cento della spesa media (pari a 43 euro).".

L'Amministrazione rimane a disposizione per ogni eventuale Sua ulteriore necessità, nonché disponibile qualora voglia segnalare l'esperienza di Comuni che procedano diversamente e con maggiori margini di convenienza, se raffrontabili con le specifiche caratteristiche del Comune di Rho.

Rho, 17 dicembre 2024.

IL DIRETTORE AREA 4
(Dott. Vittorio Dell'Acqua)

Allegato: parere Anac n. 54/2024